

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUZZATO CARPI e PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1976

#### Vigilanza del Ministero della sanità sugli Ordini dei chimici

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione introduce la nuova norma che stabilisce l'alta vigilanza del Ministero della sanità, anziché del Ministero di grazia e giustizia, sugli Ordini dei chimici ai fini della corretta osservanza delle norme regolamentari e deontologiche.

Balza evidente agli occhi di tutti l'incongruenza che i chimici siano sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia come gli avvocati e i giornalisti, mentre gli Ordini dei farmacisti e dei medici dipendono, e giustamente, dal Ministero della sanità.

Ciò deriva dal fatto che non si è ancora proceduto a rivedere le norme sull'ordinamento della professione del chimico che risalgono al lontano decreto del 1° marzo 1928, n. 842, quando appunto la chimica era ai suoi albori e non aveva certo l'importanza di oggi.

Questo disegno di legge giunge in ritardo come quasi sempre accade rispetto allo svolgersi degli avvenimenti, e forse non sarebbe giunto se gravi eventi non avessero rivelato quante e profonde trasformazioni sono intervenute nel frattempo nel Paese.

Il controllo del Ministero della sanità, sugli attuali 32 Ordini dei chimici d'Italia, oltre a dare ad un organismo competente del ramo la vigilanza rapida ed incisiva in questo delicato settore che con gli enormi progressi tecnologici spesso travalica le conoscenze tecniche più aggiornate, potrà anche promuovere un maggior collegamento tra i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e quelli degli Ordini dei medici, dei farmacisti, dei biologi.

All'esigenza di un mondo moderno bisogna rispondere non guardando i modelli di un passato ormai defunto, ma affrontando con immediatezza le contraddizioni che le leggi economiche di oggi ci portano a giudicare improvide quelle del passato.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Il Ministero della sanità esercita direttamente, o attraverso i suoi Organi periferici, l'alta vigilanza sugli Ordini dei chimici ai fini della esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.